



COMUNE DI GENOVA

**PROVVEDIMENTO DEL SINDACO**

N° 117

DEL 26 GEN 2011

**OGGETTO:** REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico e Commercio, Giovanni Vassallo

Visti:

- l'articolo 115 della Legge Regionale 2/1/2007 n. 1 "Testo Unico del Commercio" che prevede: "1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai Comuni, attraverso forme di concertazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e delle Organizzazioni sindacali. 2. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue, fino a un massimo di tredici ore giornaliere, salva diversa determinazione dei Comuni adottata attraverso forme di concertazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e delle Organizzazioni sindacali. 3. Salvo diversa determinazione dei Comuni attraverso forme di concertazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e delle Organizzazioni sindacali, gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura domenicale e festiva e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. 4. La concertazione di cui ai commi 1, 2 e 3, oltre che agli obiettivi previsti dal presente articolo, è finalizzata a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori. (omissis)";

- gli indirizzi in materia di orario delle attività commerciali, espressi dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del 17/06/2008 ;

Considerato che:

- è necessario assicurare una regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle attività di commercio in sede fissa, nel rispetto delle norme regionali oltreché secondo principi di

trasparenza e chiarezza della disciplina in modo da tutelare e uniformare i comportamenti degli operatori, dei consumatori e dei soggetti deputati al controllo del rispetto delle norme;

Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 50 del TUEL 267/2000, regolamentare gli orari delle attività economiche della città in modo da favorire il coordinamento dei tempi della città e da conciliare le articolate esigenze delle categorie economiche e sociali;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
- la Legge Regionale 2 Gennaio 2007 n.1 Testo Unico del Commercio;
- il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione consiliare 22/5/1967;
- la Legge quadro sull'inquinamento acustico L. 447/1995;
- il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
- le norme sulle Festività nazionali, ed in particolare Legge 27 maggio 1949, n. 260, Legge 4 marzo 1958, n. 132, Legge 5 marzo 1977, n. 54, D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, Legge 20 novembre 2000 n. 336.

Acquisito il parere del Segretario Generale;

**DISPONE**

- che a far data dall'esecutività del presente provvedimento siano osservate le seguenti disposizioni inerenti gli orari del commercio al dettaglio in sede fissa;

**Art. 1  
Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a tutte le attività commerciali previste dall'art.15 L.R. 2.1.2007 TUC.
2. Gli esercizi in sede fissa alimentari hanno facoltà di far consumare sul posto gli alimenti e bevande solo nell'ambito dell'orario prescelto per l'attività di vendita.
3. Il presente provvedimento è adottato a seguito di concertazione con le Associazioni di Categoria degli esercenti, con le Associazioni sindacali e con le Associazioni dei consumatori svoltasi il 13.12.2010, e quindi è idoneo a derogare i vincoli previsti dall'art.115 L.R. 172007 ai sensi della stessa norma. Viene adottato in via sperimentale e sarà soggetto a verifica in sede di concertazione dopo un anno dalla sua esecutività.

**Art. 2  
Chiusura**

1. La giornata o mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa.

2. La chiusura di domenica e nei giorni festivi è facoltativa, ad eccezione del 1° gennaio, della Domenica di Pasqua, del 1° maggio e del 26 dicembre (chiusura obbligatoria totale) e del 25 dicembre e del 15 agosto (chiusura obbligatoria dalle ore 13 in poi).
3. Nei giorni di apertura festiva saranno attivati controlli a campione sul rispetto della regolarità contrattuale e sulla sicurezza del personale addetto.
4. Gli esercenti sono tenuti ad osservare gli eventuali giorni di chiusura e gli orari prescelti.

### **Art. 3** **Orario giornaliero**

1. Gli esercizi commerciali possono determinare liberamente il proprio orario a partire dalle ore 7.00 fino alle ore 22.00 con il limite massimo delle 13 ore giornaliere frazionabili, con possibilità di anticipare o posticipare di 1 ora l'apertura e la chiusura, sempre nel limite delle 13 ore giornaliere.
2. Il Responsabile della Direzione Sviluppo Economico e Commercio è delegato alla determinazione – con apposita Ordinanza Dirigenziale – di restrizioni di orario anche al di sotto della fascia oraria prevista al comma 1 del presente articolo, laddove siano state accertate dagli Organi di Polizia Giudiziaria problematiche di ordine pubblico e/o di disturbo alla quiete pubblica.

### **Art. 4** **Attività particolari**

1. Anche in deroga a quanto in precedenza stabilito, negli impianti di distribuzione carburanti, nelle farmacie, nelle rivendite di giornali e riviste e generi di monopolio, la vendita al dettaglio di articoli complementari od abbinati – esercitata in virtù di autorizzazione commerciale o titolo sorto a seguito di regolare comunicazione – è consentita durante i turni e gli orari di apertura di tali attività considerate “principali”.
2. Le attività artigianali alimentari provviste dell' autorizzazione amministrativa per la vendita di vicinato sono soggette agli orari di cui all'art. 3 solo se l'attività di vendita al minuto è prevalente su quella di preparazione alimentare di tipo artigianale.
3. La disciplina degli orari contenuta nel presente provvedimento si applica anche alle attività di vendita in sede fissa svolte unicamente attraverso sistemi di distribuzione automatica di alimenti, bevande.
4. Le attività di commercio in sede fissa su suolo pubblico esercitate all'interno dei mercati comunali al minuto coperti sono articolate nella fascia oraria di cui all'art. 3, ma dal 1/1/2012 sono vincolate ad un minimo di 8 ore al giorno. La fascia oraria può essere derogata dal Dirigente competente su istanza di almeno il 75% degli operatori attivi sul mercato.
5. Le attività di commercio in sede fissa su suolo pubblico fuori mercato seguono l'orario di cui all'art. 3, con eccezione di quelle temporanee a carattere stagionale, che seguono invece gli orari prescritti per gli esercizi di somministrazione.

**Art.5**  
**Pubblicità degli orari**

1. E' obbligatorio rendere noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura e l'eventuale giorno di riposo settimanale effettuati mediante cartello ben visibile dall'esterno.

2. E' fatto obbligo agli esercenti di comunicare l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio, utilizzando esclusivamente il sito web che sarà messo a disposizione dalla Direzione Sviluppo Economico e Commercio. In attesa che sia disponibile il sito web, è sufficiente l'apposizione del cartello nell'esercizio.

**Art. 6**  
**Eventi particolari**

Nel caso di manifestazioni, eventi, iniziative o feste di carattere "rionale" - con il patrocinio del Comune di Genova - promosse o organizzate cioè in ambiti urbani (vie o piazze) ben definiti al fine di rivitalizzarli, riqualificarli e promuoverli, il Responsabile della Direzione Sviluppo Economico e Commercio può autorizzare protrazioni di orario o aperture straordinarie per gli esercizi ubicati nelle vie e/o piazze interessate, previa attenta valutazione dei programmi e della loro valenza economico-sociale.

**Art. 7**  
**Osservatorio**


Viene costituito un Osservatorio Permanente orientato alla valutazione dell'evoluzione delle dinamiche di mercato in rapporto alle esigenze dei consumatori ed al fine di proporre al Comune di Genova le conseguenti modifiche sulla disciplina degli orari.

Tale osservatorio è composto da: un Rappresentante del Comune di Genova; tre Rappresentanti delle Associazioni di Categoria degli Esercenti di Commercio maggiormente rappresentative; tre Rappresentanti delle Associazioni Sindacali dei Lavoratori delle Categorie maggiormente rappresentative; un Rappresentante delle Associazioni dei Consumatori.

L'Osservatorio si riunisce, di norma, su richiesta delle Parti componenti almeno una volta all'anno per formulare alla Civica Amministrazione le proprie proposte in ordine alla modifica o integrazione degli orari; si riunisce, ulteriormente, al decorrere del terzo anno dall'adozione del presente provvedimento per formulare i propri suggerimenti sul provvedimento nel suo complesso.

LA SINDACO

(Marta Vincenzi)



IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO  
PRETORIO DEL COMUNE DI GENOVA  
PER QUINDICI GIORNI, DAL 27 GEN 2011

Ai sensi dell'art.21 della Legge 6 dicembre 1971 n.1034 è ammesso ricorso avverso il presente provvedimento, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199.